

## ACCORDO PER L'ALIMENTAZIONE DELLA BANCA DATI SULLA VIOLENZA DI GENERE CON I FLUSSI INFORMATIVI SANITARI

TRA

**Il Ministero della salute**, di seguito Ministero, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta 5, nella persona del Direttore generale della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, dott. Giuseppe Viggiano, e del Direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dott. Stefano Lorusso, domiciliati per la carica presso la sede del Ministero;

E

**l'Istituto nazionale di statistica**, di seguito Istat, con sede in Roma, via Cesare Balbo, n.16, nella persona del Capo Dipartimento della Produzione Statistica dott.ssa Monica Pratesi, domiciliata per la carica presso la sede dell'Istat;

*(di seguito anche congiuntamente indicate come "Parti").*

### PREMESSO CHE

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta "*Convenzione di Istanbul*", ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n.77 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, sostiene e assiste le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della legge, in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;

- l'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge del 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, prevede l'adozione di un "*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015, con il quale è stato adottato il suddetto "*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*", che prevede la realizzazione di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati (c.d. Banca dati sulla violenza di genere) attraverso la realizzazione di a) un sistema informativo per la raccolta delle informazioni e dei dati provenienti da banche dati esterne sia istituzionali che private dedicate; b) un sistema di analisi ed elaborazione dei dati volto alla formulazione di statistiche allo scopo di monitorare e analizzare il fenomeno e l'incidenza degli interventi normativi e amministrativi; c) un servizio di supporto alla gestione, basato in particolare sulla raccolta dei dati sui servizi erogati dalle reti dei centri antiviolenza;

- la Banca dati sulla violenza di genere, dedicata al fenomeno della violenza sulle donne basata sul genere, prevista dal Piano di cui al punto precedente, è alimentata anche dai dati relativi al sistema informativo EMUR-PS;

- il "*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*" prevede altresì la possibilità di attivare specifiche convenzioni con ISTAT al fine di realizzare altre ricerche specifiche di tipo sia quantitativo che qualitativo, aventi come obiettivo principale la rilevazione del fenomeno della violenza di genere;

- i Piani Nazionali strategici sulla violenza contro le donne per gli anni 2017-2020 e 2021-2023 ribadiscono l'importanza di misurare l'aspetto sanitario della violenza di genere e affidano all'Istat, nell'Asse Assistenza e Promozione, di considerarlo nell'implementazione del Sistema Informativo

integrato della violenza contro le donne nella priorità 4.1: raccolta ed analisi dei dati sul fenomeno e sulle diverse articolazioni;

- la legge n. 53 del 5 maggio 2022, recante “*Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*”, avente la finalità di garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno;

## E

**VISTO** il Protocollo di intesa, siglato il 25 novembre 2016, dalla Ministra con delega alle Pari Opportunità e dal Presidente dell’Istat, finalizzato a rafforzare la conoscenza del fenomeno della violenza di genere mediante lo sviluppo e l’attuazione di un sistema informativo statistico, denominato “Banca dati sulla violenza di genere”, previsto dal citato *Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*;

**VISTO** l’Accordo del 24 marzo 2017 (di seguito Accordo), prorogato fino al 2024, tra l’Istat e il Dipartimento per le Pari Opportunità (di seguito DPO), con il quale le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, hanno dichiarato di voler sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato a costruire il sistema integrato di raccolta ed elaborazione di dati sulla violenza di genere;

**VISTO** l’articolo 2 dell’Accordo, in cui l’Istat si impegna, alla costruzione e alimentazione del sistema integrato di raccolta ed elaborazione di dati nel rispetto delle disposizioni contenute nel *Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* e il DPO garantisce il coordinamento e la programmazione delle attività e favorisce il raccordo tra le attività oggetto dell’Accordo medesimo e le Amministrazioni centrali interessate, il sistema delle Regioni e delle autonomie locali nonché l’associazionismo di riferimento;

**VISTO** l’articolo 3 dell’Accordo che prevede che gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative di cui al citato articolo 2 siano disciplinati dal progetto di massima di attività e dal correlato piano finanziario;

**VISTO** il comma 4 del citato articolo 3 ai sensi del quale l’ISTAT, per l’attuazione delle attività previste dall’Accordo si possa avvalere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, di specifiche forme di collaborazione con enti pubblici e privati;

**VISTO** il “*Progetto di massima per la realizzazione di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati*” definito ai paragrafi 3.1 e seguenti del *Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, allegato all’Accordo, in cui vengono individuati i gap informativi, gli obiettivi da raggiungere e le modalità attuative finalizzate al popolamento del sistema informativo con i dati di fonte amministrativa sulla violenza di genere;

**VISTI** i resoconti dei lavori svolti dalla Task Force interministeriale sulla violenza contro le donne, sottogruppo raccolta dati, in cui venivano segnalati i gap informativi e le soluzioni da adottare, recepiti nel *Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017* (DPCM 7 luglio 2015) e dal gruppo di esperti nominato con DPCM 19 ottobre 2015 (Proposta architettura banca dati violenza di genere);

**VISTE** le indicazioni provenienti dal “*Questionario sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)*”, preparato dal Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), finalizzato al raggiungimento del monitoraggio della conoscenza del fenomeno e della protezione della vittima rispetto anche al rischio di vittimizzazione secondaria;

**VISTO** il decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni, istitutivo del flusso informativo delle Schede di Dimissione Ospedaliera (flusso SDO);

**VISTO** il decreto del Ministero della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, e successive modifiche e integrazioni, di adozione del regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati.

**VISTO** il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, istitutivo del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (Sistema EMUR);

**VISTO** il decreto del Ministero della salute del 7 dicembre 2016, n. 262, concernente "*Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato*", che all'articolo 2, comma 1, lett. c) prevede l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale per finalità statistiche perseguite dai soggetti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2022, di approvazione del «*programma statistico nazionale 2020-2022*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale n.122 del 26-05-2022 - suppl. ordinario n. 20, il quale prevede il lavoro (IST-02734) concernente "*Sistema informativo sulla violenza*", con l'obiettivo di predisporre l'impianto di un sistema informativo integrato tematico sui dati della violenza e della tratta volto a fornire dati statistici, contenuti comunicativi e documentali attraverso la valorizzazione e l'integrazione di fonti diverse per lo studio delle variabili che riguardano l'analisi delle violenze subite, i servizi utilizzati, i servizi offerti dai centri antiviolenza e dalla strutture socio sanitarie, il lavoro di rete nella presa in carico della donna, il percorso di uscita delle vittime della violenza e della tratta;

**VISTO** l'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", il quale stabilisce che "*Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto.*";

**VISTO** che ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, che affida al Sistema statistico nazionale il compito di fornire l'informazione statistica ufficiale al Paese e agli organismi internazionali;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto legislativo n. 322/1989, ai sensi del quale l'Istat e l'Ufficio di statistica del Ministero della salute - istituito con decreto ministeriale 17 giugno 1991 e inserito all'interno della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario (D.P.R. n. 108 del 11 marzo 2011) - fanno parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN);

**CONSIDERATO** che l'Istat, ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 322/1989, è l'ente preposto all'indirizzo e coordinamento delle attività statistiche degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

**RILEVATO** che il Ministero e l'Istat, in data 20 novembre 2019, hanno sottoscritto l'Accordo per l'alimentazione della banca dati sulla violenza di genere con i flussi sanitari, avente durata di ventiquattro mesi, e che tale Accordo ha consentito di diffondere informazioni statistiche di elevata qualità sugli accessi in pronto soccorso e i ricoveri ospedalieri delle donne che hanno subito violenza;

**CONSIDERATO** che il sopra menzionato Accordo si è concluso ed è emersa l'esigenza di realizzare nuovi obiettivi finalizzati alla produzione di informazioni statistiche utili per le politiche sanitarie di contrasto al fenomeno della violenza di genere e di supporto alle donne che la subiscono;

**RITENUTA** l'opportunità di consolidare ulteriormente la collaborazione tra l'Istat e le Direzioni generali del Ministero della Salute, già coinvolte nel precedente Accordo, per rendere più efficace la produzione di dati per la conoscenza del fenomeno, anche in virtù dell'attuazione della normativa vigente, nazionale e sovranazionale;

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 Finalità dell'Accordo**

1. Con il presente Accordo l'ISTAT e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, tecniche e istituzionali, intendono dare seguito alla collaborazione instaurata con il precedente accordo indicato in premessa, consentendo la prosecuzione dell'alimentazione della Banca dati sulla violenza di genere, prevista dal *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, con i contenuti informativi relativi agli accessi in pronto soccorso per violenza o sospetta violenza di genere contro le donne di qualsiasi età rilevati dal Sistema EMUR-PS, e alle dimissioni ospedaliere interconnesse con i predetti accessi in pronto soccorso, secondo le specifiche e le modalità di seguito indicate.
2. La Banca dati sulla violenza di genere è finalizzata a fornire informazioni statistiche validate e continuative agli organi di governo e a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto alla violenza di genere, in conformità a quanto previsto dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

### **Art. 2 Oggetto dell'Accordo**

1. Il presente Accordo prevede la realizzazione delle seguenti attività:
  - a) concordare le modifiche da apportare al flusso EMUR\_PS, per dare seguito a quanto stabilito nella Legge n. 53 del 5 maggio 2022;
  - b) monitorare gli accessi in pronto soccorso (sistema EMUR) e i ricoveri ospedalieri (flusso SDO) delle donne che subiscono violenza di genere, per studiare l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere, valutando quali variazioni siano attribuibili alla maggiore capacità degli operatori sanitari di intercettare e riportare nei flussi EMUR-PS e SDO il fenomeno della violenza di genere a seguito dell'emanazione delle linee guida nazionali e degli interventi formativi realizzati e quali a variazioni di trend;
  - c) approfondire i molti aspetti della violenza subita dalla donna e le conseguenze sulla sua salute, attraverso l'analisi delle fonti EMUR-PS e SDO, anche interconnesse, al fine di migliorare la qualità delle informazioni statistiche sul fenomeno della violenza di genere.
  - d) realizzare report statistici con riferimento alle informazioni rilevate nella "*Banca dati sulla violenza di genere*".

**Art. 3**  
**Attuazione dell'Accordo**

1. Per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 2, le Parti daranno luogo ai seguenti *output*, per ogni anno di validità dell'Accordo:
  - a) il Ministero trasmetterà all'Istat i dati individuali pseudonimizzati, di cui all'allegato 1, a partire dal 2014 fino all'ultimo anno disponibile per tutti gli accessi in Pronto Soccorso delle donne con almeno un accesso per violenza o sospetta violenza di genere (sistema EMUR), nonché le ulteriori variabili che saranno rilevate nel flusso EMUR\_PS per dare seguito a quanto stabilito dalla legge n. 53 del 2022;
  - b) il Ministero trasmetterà all'Istat i dati, dal 2019 all'ultimo anno disponibile, derivati dall'interconnessione dei due flussi sanitari EMUR-PS e SDO, nella forma e secondo le modalità previste dalla normativa vigente relativa all'interconnessione dei dati citata in premessa. I dati interconnessi dovranno essere relativi a tutti gli accessi in Pronto Soccorso terminati con un ricovero e a tutti i ricoveri urgenti delle donne, per violenza o sospetta violenza di genere;
  - c) l'Istat trasmetterà al Ministero delle elaborazioni e analisi dei dati trasmessi e relativi ai flussi EMUR-PS e SDO, di cui alle precedenti lettere a e b;
  - d) Istat e Ministero redigeranno appositi report congiunti di analisi dei dati, finalizzati alla loro pubblicazione nel sistema informativo sulla violenza di genere contro le donne;
  - e) Istat e Ministero realizzeranno studi, analisi e approfondimenti per contributi da presentare nell'ambito di convegni, seminari e workshop; in ogni caso in tali *output* si farà menzione del presente Accordo.

**Art. 4**  
**Oneri e spese**

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti. Le attività previste saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 5**  
**Durata**

1. Il presente Accordo ha la durata di tre anni, decorrenti dal giorno successivo a quello della sottoscrizione e potrà essere prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestare prima della scadenza, mediante apposito atto, predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula dell'Accordo stesso.
2. Il presente Accordo cessa comunque di aver effetto all'approvazione del Programma Statistico Nazionale 2023-2025 qualora lo stesso non preveda la realizzazione del lavoro relativo al "*Sistema informativo sulla violenza*".

**Art. 6**  
**Proprietà dei risultati**

1. I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo saranno di proprietà dell'Istat, del Ministero e del Dipartimento per le Pari Opportunità, che potranno liberamente utilizzarli nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

**Art. 7**  
**Trattamento dei dati**

1. Nella predisposizione dei file di dati individuali pseudonimizzati di cui all'art. 3, comma 1, lett. a., il Ministero si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni).
2. I file di dati interconnessi trasmessi all'Istat, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b., sono costruiti dal Ministero con modalità che non consentono, neppure indirettamente, l'identificabilità delle persone fisiche a cui si riferiscono (autore e vittima del reato).
3. Nella elaborazione e analisi dei dati di cui all'art. 3, comma 1, lett. a., l'Istat si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di segreto statistico (art. 9 decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322) e di quella in materia di trattamento dei dati personali di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 8**  
**Comitato tecnico di monitoraggio**

1. Per la valutazione e il monitoraggio delle attività oggetto del presente Accordo è istituito un Comitato tecnico di monitoraggio composto da 3 rappresentanti del Ministero e 3 rappresentanti dell'Istat.
2. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo ciascuna Parte comunicherà per iscritto i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato. È fatta salva la facoltà di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.
3. Il Presidente sarà scelto tra i componenti del Comitato a rotazione annuale tra le Parti. Per il primo anno sarà nominato dall'Istat.
4. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno o qualora ne venga fatta richiesta da una delle Parti.

**Art. 9**  
**Risoluzione e recesso**

1. Il presente Accordo può essere risolto, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza dell'altra Parte agli impegni assunti ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'Accordo stesso. In tale caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, il presente Accordo si intenderà risolto di diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.
2. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere unilateralmente dal presente Accordo, qualora intervengano fatti o atti e provvedimenti sopravvenuti che rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione dello stesso, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno 30 giorni prima.

**Art. 10**  
**Risoluzione delle controversie**

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo, che non fosse stato possibile risolvere in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

**Per il Ministero della Salute**

Il Direttore generale della digitalizzazione,  
del sistema informativo sanitario e della statistica,  
(dott. Giuseppe Viggiano)

Il Direttore generale della  
programmazione sanitaria,  
(dott. Stefano Lorusso)

**Per l'Istat**

Il Capo Dipartimento  
della Produzione Statistica  
(dott.ssa Monica Pratesi)

a) Tracciato dati individuali estratti dal Sistema informativo EMUR PS

Variabile	Significato
Codice regione del PS	Codice regione Ministero Salute
Codice istituto	Codice della struttura erogatrice (codificata secondo modelli HSP 11/11 bis)
Mese e anno di arrivo in PS	AAAAMM
Giorno della settimana di arrivo al PS	lunedì-domenica
Ora entrata	Indicazione del momento di arrivo al PS e di presa in carico infermieristica o del momento del triage ove attivato
Modalità arrivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambulanza 118</li> <li>2. Altra Ambulanza</li> <li>3. Autonomo (arrivato con mezzi propri)</li> <li>4. Elicottero 118</li> <li>5. Altro Elicottero</li> <li>6. Mezzo di soccorso 118 di altre regioni</li> <li>7. Altro (in caso ambulanze di Esercito, Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.)</li> <li>9. Non rilevato</li> </ol>
Responsabile invio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 = medico di medicina generale/ pediatra libera scelta;</li> <li>2 = medico di continuità assistenziale;</li> <li>3 = specialista;</li> <li>4 = trasferito da altro istituto;</li> <li>5 = Intervento C.O. 118;</li> <li>6 = decisione propria;</li> <li>7 = struttura penitenziaria</li> <li>9 = altro.</li> </ol>
Problema principale	Indica il problema principale riscontrato/percepito al momento del triage (valori Tabella E del Disciplinare tecnico).
Trauma	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 = aggressione;</li> <li>2 = autolesionismo;</li> <li>3 = incidente sul lavoro;</li> <li>4 = incidente domestico;</li> <li>5 = incidente scolastico;</li> <li>6 = incidente sportivo;</li> <li>7 = incidente in strada;</li> <li>9 = incidenti in altri luoghi</li> </ol>
Triage	<p>Livello di urgenza assegnato all'assistito e quindi di priorità per la visita medica assegnata al paziente:</p> <p>Valori ammessi fino al 2020:</p> <p>R = Rosso – Molto critico  G= Giallo – Mediamente critico  V= Verde – Poco critico  B= Bianco – Non critico  N = Nero - Deceduto  X= non eseguito</p> <p>Valori ammessi dal 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 = Rosso – EMERGENZA</li> <li>2 = Arancione – URGENZA</li> <li>3 = Azzurro – URGENZA DIFFERIBILE</li> <li>4 = Verde – URGENZA MINORE</li> <li>5 = Bianco – NON URGENZA</li> </ol>

Regime di erogazione	1 = SSN (onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per accessi che non prevedono il ticket); 2 = SSN + Ticket (compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito); 3 = Ministero dell'Interno/Ministero della salute (nel caso di cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno l'onere è a carico del Ministero degli Interni, secondo il D. Lgs. 286/98, art. 35, comma 6; con decorrenza dal 1 Gennaio 2017 l'onere è a carico del Ministero della salute ai sensi dell'art. 32 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017). 9 = Altro (pagamento del ticket attraverso terzo pagante o assistito pagante in proprio).
Importo lordo in euro	Somma della valorizzazione delle prestazioni da tariffario nazionale / regionale (incluso eventuale OBI).
CUNX	Identificativo univoco dell'assistito pseudonomizzato
Validità Codice Identificativo Assistito	Indica la validità del codice identificativo dell'assistito recuperata a seguito della chiamata al servizio di validazione esposto dal sistema TS del MEF. I Valori ammessi sono: 0: codice identificativo valido (presente in banca dati MEF) 1: codice identificativo errato (NON presente in banca dati MEF)
Tipologia Codice Identificativo Assistito	Indica la tipologia del codice identificativo dell'assistito recuperata a seguito della chiamata al servizio di validazione esposto dal sistema TS del MEF. I valori ammessi sono: 0: codice fiscale 1: codice STP 2: codice ENI 3: codice TEAM 4: codice fiscale numerico provvisorio a 11 cifre 97: codice STP non presente in anagrafica 98 – assistito richiedente l'anonimato 99: codice non presente in banca dati
Anno nascita	AAAA
Mese di nascita	MM
Fascia età presunta	Indica la fascia di età, anche apparente del paziente. Il campo deve essere compilato in caso di non disponibilità dell'informazione relativa all'anno di nascita. 0 = 0 – 30 giorni; 1 = 1 mese – 12 mesi; 2 = 1 – 5 anni; 3 = 6 – 14 anni; 4 = 15 – 64 anni; 5 = 65 – 80 anni; 6 = > 80 anni.
Genere	2 - Femmina
Cittadinanza	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166. In caso di apolidi indicare il codice ZZ In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX
Comune di residenza	Codice comune ISTAT
Regione di residenza	Codice regione Ministero Salute
Stato estero residenza	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166. In caso di apolidi indicare il codice ZZ In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX
ASL di residenza	Codice ASL territoriale (campo valorizzato con i codici a tre caratteri della ASL - fonte MRA Fase1)
Ora presa in carico	Indica il momento di presa in carico del paziente da parte del medico

Diagnosi principale	Codice ICD-9-CM (Rif. Codici diagnosi target in OR con problema principale 30 "Violenza altrui")
Diagnosi secondaria 1	Codice ICD-9-CM (Rif. Codici diagnosi target in OR con problema principale 30 "Violenza altrui")
Diagnosi secondaria 2	Codice ICD-9-CM (Rif. Codici diagnosi target in OR con problema principale 30 "Violenza altrui")
Diagnosi secondaria 3	Codice ICD-9-CM (Rif. Codici diagnosi target in OR con problema principale 30 "Violenza altrui")
Diagnosi secondaria 4	Codice ICD-9-CM (Rif. Codici diagnosi target in OR con problema principale 30 "Violenza altrui")
Prestazione principale	I valori di riferimento sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>· gli interventi codificati secondo la classificazione ICD-9-CM;</li> <li>· le prestazioni di specialistica ambulatoriale codificate nel nomenclatore nazionale;</li> <li>· le prestazioni di specialistica ambulatoriale codificate nei nomenclatori regionali.</li> </ul>
Esito trattamento	1=dimissione a domicilio; 2=ricovero in reparto di degenza; 3=trasferimento ad altro istituto; 4=deceduto in PS; 5=rifiuta ricovero; 6=il paziente abbandona il PS prima della visita medica; 7=il paziente abbandona il PS in corso di accertamenti e/o prima della chiusura della cartella clinica; 8=dimissione a strutture ambulatoriali; 9=giunto cadavere; 10=Accesso in OBI 11=Trasferimento a struttura Territoriale
Liv. Appropriatezza accesso	Indica il livello di appropriatezza dell'accesso valutato dal medico dopo la visita: Valori ammessi fino al 2020: R = Rosso – Molto critico G= Giallo – Mediamente critico V= Verde – Poco critico B= Bianco – Non critico N = Nero - Deceduto X= non eseguito Valori ammessi dal 2021: 1 = Rosso – EMERGENZA 2 = Arancione – URGENZA 3 = Azzurro – URGENZA DIFFERIBILE 4 = Verde – URGENZA MINORE 5 = Bianco – NON URGENZA
Motivo del trasferimento	1 = In continuità di soccorso; 2 = Per mancanza di posto letto; 3 = Ritorno all'ospedale che ha richiesto consulenza.
Problema clinico principale	Problema clinico che ha motivato il ricovero in OBI (valori tabella A e tabella B disciplinare tecnico)
Ora ingresso	Ora ingresso in OBI

Esito	1= dimissione a domicilio; 2= ricovero in reparto di degenza; 3= trasferimento ad altro istituto; 4= decesso; 5=rifiuta ricovero; 7=il paziente abbandona l'OBI/PS in corso di accertamenti e/o prima della chiusura della cartella clinica; 8= dimissione con rinvio a strutture ambulatoriali; 9= trasferimento verso struttura di tipo territoriale
Prestazione principale erogata	I valori di riferimento sono: · gli interventi codificati secondo la classificazione ICD-9-CM; · le prestazioni di specialistica ambulatoriale codificate nel nomenclatore nazionale; · le prestazioni di specialistica ambulatoriale codificate nei nomenclatori regionali.
Diagnosi principale in uscita	Codice ICD-9-CM
Diagnosi secondaria 1 in uscita	Codice ICD-9-CM
Diagnosi secondaria 2 in uscita	Codice ICD-9-CM
Diagnosi secondaria 3 in uscita	Codice ICD-9-CM
Diagnosi secondaria 4 in uscita	Codice ICD-9-CM
Ora uscita	Ora uscita da OBI

#### b) Codici diagnosi target

COD_BLOCCO	DESCR_BLOCCO	COD_CAT	DESCR_CAT	COD_SOTTOCAT	DESCR_SOTTOCAT	COD_ICD9M
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.5	Sindrome del bambino maltrattato			995.5
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.5	Sindrome del bambino maltrattato	995.50	Abuso di minore non specificato	995.50
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.5	Sindrome del bambino maltrattato	995.51	Abuso di minore emotivo/psicologico	995.51
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.5	Sindrome del bambino maltrattato	995.52	Trascuratezza di minore (nutrizionale)	995.52
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.5	Sindrome del bambino maltrattato	995.53	Abuso sessuale su minore	995.53
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.5	Sindrome del bambino maltrattato	995.54	Abuso fisico di minore	995.54
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.5	Sindrome del bambino maltrattato	995.55	Sindrome del bambino agitato	995.55
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.5	Sindrome del bambino maltrattato	995.59	Altri abusi e trascuratezze di minori	995.59
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.8	Effetti avversi specificati non classificati altrove	995.80	Maltrattamento di adulto, non specificato	995.80
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.8	Effetti avversi specificati non classificati altrove	995.81	Sindrome dell'adulto maltrattato	995.81

995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.8	Effetti avversi specificati non classificati altrove	995.82	Abuso emotivo/psicologico di adulto	995.82
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.8	Effetti avversi specificati non classificati altrove	995.83	Abuso sessuale di adulto	995.83
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.8	Effetti avversi specificati non classificati altrove	995.84	Trascuratezza di adulto (nutrizionale)	995.84
995	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	995.8	Effetti avversi specificati non classificati altrove	995.85	Altri abusi e trascuratezze di adulto	995.85
V15	Alcuni effetti avversi non classificati altrove	V15.4	Anamnesi personale di trauma psichico con rischio di malattia	V15.41	Anamnesi personale di trauma psichico da violenza fisica	V15.41
V15	Altra anamnesi personale con rischio di malattia	V15.4	Anamnesi personale di trauma psichico con rischio di malattia	V15.42	Anamnesi personale di trauma psichico da violenza emotiva	V15.42
V61	Altra anamnesi personale con rischio di malattia	V61.1	Problemi coniugali	V61.11	Abuso da parte del coniuge o del partner	V61.11
V61	Altri problemi familiari	V61.1	Problemi coniugali	V61.12	Abuso sul coniuge o sul partner	V61.12
V61	Altri problemi familiari	V61.2	Problema nel rapporto genitori-figli	V61.21	Maltrattamento del bambino	V61.21
V61	Altri problemi familiari	V61.2	Problema nel rapporto genitori-figli	V61.22	Abuso sul bambino da parte del genitore	V61.22
V71	Altri problemi familiari	V71.5	Osservazione successiva ad asserita violenza carnale o seduzione			V71.5
V71	Osservazione e valutazione per sospetto di manifestazioni morbose	V71.6	Osservazione successiva ad altra lesione volontaria			V71.6
V71	Osservazione e valutazione per sospetto di manifestazioni morbose	V71.8	Osservazione e valut. per sospetto di manifestazioni morb. spec.	V71.81	Osservazione per sospetto di abuso e trascuratezza	V71.81
E960-69	Osservazione e valutazione per sospetto di manifestazioni morbose	E960	Combattimento, rissa, stupro			E960
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E960	Combattimento, rissa, stupro	E960.1	Stupro	E960.1
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E961	Aggressione con sostanza caustica o corrosiva, eccetto avvelenamento			E961
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E962	Aggressione con avvelenamento			E962
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E962	Aggressione con avvelenamento	E962.0	Droghe e sostanze medicinali	E962.0



E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E963				
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E964	Aggressione con immersione (affogamento)			E964
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E965	Aggressione con armi da fuoco e esplosivi			E965
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E965		E965.0	Arma da fuoco	E965.0
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E965		E965.1	Fucile da caccia	E965.1
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E965		E965.2	Carabina da caccia	E965.2
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E965		E965.3	Armi da fuoco militari	E965.3
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E965		E965.4	Altra e non specificata arma da fuoco	E965.4
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E965		E965.7	Lettera esplosiva	E965.7
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E965		E965.8	Altro esplosivo specificato	E965.8
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E965		E965.9	Esplosivo non specificato	E965.9
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E966		Aggressione con strumento tagliente e pungente		
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E967	Esecutore di abuso su bambino e di adulto			E967
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E967	Esecutore di abuso su bambino e di adulto	E967.0	Da padre, patrigno o fidanzato	E967.0
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E967	Esecutore di abuso su bambino e di adulto	E967.1	Da altra persona specificata	E967.1
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E967	Esecutore di abuso su bambino e di adulto	E967.2	Da madre, matrigna o fidanzata	E967.2
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E967	Esecutore di abuso su bambino e di adulto	E967.3	Da consorte o partner	E967.3
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E967	Esecutore di abuso su bambino e di adulto	E967.4	Da figlio	E967.4
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E967	Esecutore di abuso su bambino e di adulto	E967.5	Da fratello	E967.5
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E967	Esecutore di abuso su bambino e di adulto	E967.6	Da nonno	E967.6

E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E967	Esecutore di abuso su bambino e di adulto	E967.7	Da altro parente	E967.7
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E967	Esecutore di abuso su bambino e di adulto	E967.8	Da badante non parente	E967.8
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E967	Esecutore di abuso su bambino e di adulto	E967.9	Da persona non specificata	E967.9
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E968	Aggressione con altri mezzi non specificati			E968
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E968	Aggressione con altri mezzi non specificati	E968.0	Incendio	E968.0
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E968	Aggressione con altri mezzi non specificati	E968.1	Spinta da un luogo elevato	E968.1
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E968	Aggressione con altri mezzi non specificati	E968.2	Colpo con oggetto contundente o lanciato	E968.2
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E968	Aggressione con altri mezzi non specificati	E968.3	Liquido bollente	E968.3
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E968	Aggressione con altri mezzi non specificati	E968.4	Negligenza criminale	E968.4
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E968	Aggressione con altri mezzi non specificati	E968.5	Veicolo da trasporto	E968.5
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E968	Aggressione con altri mezzi non specificati	E968.6	Fucile ad aria compressa	E968.6
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E968	Aggressione con altri mezzi non specificati	E968.7	Morso umano	E968.7
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E968	Aggressione con altri mezzi non specificati	E968.8	Altro mezzo specificato	E968.8
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E968	Aggressione con altri mezzi non specificati	E968.9	Mezzo non specificato	E968.9
E960-69	Omicidio e lesioni volutamente inflitte da altre persone	E969	Postumi di lesioni volutamente inflitte da altra persona			E969